Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17192 **Data: 16/02/2018**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 11/02/2018 relativo all'incontro (10856) di Campionato Nazionale Femminile Italian HL W disputatosi a Struttura Polifunzionale Palaonda (BZ) il 11/02/2018 tra Eagles Südtirol Alto Adige (185) e Hockey Como (285).

B) Precedenti:

Precedenti per A.s.d. Hockey Como (285):
 GSP17020 del 02/10/2017: Perdita gara con il punteggio di 0 - 5 per avere disputato l'incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare
 GSP17134 del 08/01/2018: a tavolino con il punteggio di 8-0 ai sensi dell' Art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL – Anno Sportivo 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l'incontro con un numero di giocatrici a referto inferiore a quello regolamentare.
 GSP17179 del 09/02/2018: a tavolino con il punteggio di 7-0 ai sensi dell' art. 10.3 delle N.O.F.A. IHL W 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regolamento di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatrici a referto inferiore a quello regolamentare

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Como (285)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi del combinato disposto della regola 21 del Regolamento Ufficiale di Gioco I.I.H.F. e art. 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

A.s.d. Hockey Como (285) **Il Giudice Sportivo**

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che la disputa dell' incontro in questione **non è stata autorizzata dall' arbitro,** essendosi la squadra ospite presentata sul campo con solo 4 giocatrici di movimento ed un portiere, ovvero con un **numero di atleti inferiore a quello minimo** richiesto dalla regola 21 del Regolamento Ufficiale di Gioco I.I.H.F. (5 giocatori di movimento più un portiere), affinchè una squadra sia autorizzata a prendere parte ad un qualunque incontro di hockey su ghiaccio (anche soltanto amichevole);
- considerato, pertanto, che il mancato svolgimento della predetta gara è da addebitarsi esclusivamente a responsabilità della società Hockey Como, nei cui confronti dev' essere conseguentemente sancita la sconfitta a tavolino con il punteggio di 0-5, ai sensi dell' art. 30 del Regol. di Giustizia;
- - ciò premesso, visto il combinato disposto della regola 21 del Regolamento Ufficiale di Gioco e 30, n.1 e 3 del Regolamento di Giustizia;

sancisce

la sconfitta a tavolino della società Hockey Como con il punteggio di 5-0.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 150.00 - (centocinquanta/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Como (285).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi